

TRIBUNALE DI PERUGIA

TERZA SEZIONE CIVILE

Proc. V.G. n. 3524 /2020

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinqüies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott.ssa Arianna De Martino,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato dalla sig.Maria Serena Paroli ai sensi degli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012;

ritenuto che:

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Corciano;
 - la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento, in proposito si osserva che la stessa era titolare di una ditta individuale cancellata dal RI nel 2018 e dunque oggi non più fallibile;
- visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinqüies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:
 - a)il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
 - b)il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
 - la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012;
 - alla domanda risultano allegati i documenti prescritti dall'art. 14ter comma 3 L. 3/2012, , in particolare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;



e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore (punti a, b, c sopra indicati), non rilevino ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto;

- ritenuto che la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqies* comma 1);

- rilevato che il debitore non possiede beni immobili, è proprietaria di una autovettura immatricolata nel 2004 valutata zero dall'OCC ma comunque inserita nell'attivo e mette a disposizione dei creditori la somma di euro 16.818,37 pari ai propri risparmi, nonché l'eventuale reddito percepito per i prossimi quattro anni, al netto di quanto occorrente per il mantenimento, pur essendo attualmente in cerca di occupazione;

ritenuto che possa essere recepita la proposta di individuazione come liquidatore del dott. Cardaioli in quanto professionista in possesso dei requisiti di legge e soprattutto disponibile ad una significativa decurtazione del compenso;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Maria Serena Paroli,

NOMINA

liquidatore l'OCC in persona del dott. Graziano Cardaioli,

DISPONE

che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa



anteriore, (fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura);

ORDINA

la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore ;

FISSA

In € 900,00 mensili al netto delle eventuali imposte la somma occorrente al debitore per il mantenimento suo e della famiglia;

DISPONE

che il liquidatore provveda a tutti gli adempimenti di cui agli artt. 14 sexies e seguenti L. 3/2012.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, da porsi in esecuzione a cura del liquidatore.

Avverso di esso può essere proposto reclamo al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione, ex art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012.

Si comunichi al ricorrente e al nominato liquidatore.

Perugia, 24/8/2020

Il Giudice

dott.ssa Arianna De Martino

